

BANDO PUBBLICO

PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

ANNUALITA' 2023

Ai sensi:

- dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n 431, contenente disposizioni per la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;

e sulla base dei criteri approvati:

- dalla Regione Autonoma Sardegna con Deliberazione G.R. n. 29/5 del 08/09/2023, avente per oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11;
- dal Comune di Carloforte con Deliberazione G.C. n. 148/2023 del 05/10/2023 viene indetto un Bando di Concorso Pubblico finalizzato alla richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna di contributi integrativi per i canoni di locazione corrisposti sulla base di contratti regolarmente registrati.

Il presente bando e la graduatoria dei richiedenti sono finalizzati all'individuazione dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui sopra e alla richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale dei LL.PP. che disporrà successivamente l'eventuale stanziamento.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani residenti, unitamente al nucleo familiare occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Carloforte;
- b) essere cittadini immigrati extracomunitari regolari in possesso di un regolare titolo di soggiorno e residenti nel Comune di Carloforte;
- c) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- d) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- e) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, occupate a titolo di abitazione principale od esclusiva, situate nel Comune di Carloforte.
- f) Sono altresì destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.
I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione.

- g) non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) a g), costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'ufficio competente.

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- o **FASCIA A:** ISEE corrente o ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 13.405,08 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, e non può essere superiore a € 3.098,74;
- o **FASCIA B:** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, e non può essere superiore a € 2.320,00;

ART. 3 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Considerato che per l'annualità in corso non sono previste assegnazioni statali sul Fondo in oggetto, la RAS propone di stabilire un divieto totale di cumulo tra i contributi concessi ai sensi della deliberazione n. 29/5 del 08/09/2023 e la quota destinata all'affitto del cd. reddito/pensione di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., ritenendo che detto divieto riconduca a equità la distribuzione di contributi pubblici finalizzati al sostegno alle locazioni e compensi la carenza di assegnazioni statali a favore degli utenti che non percepiscono il reddito di cittadinanza.

Posto quanto sopra, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di non ammettere a contributo per l'annualità 2023 gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ammissione all'erogazione dei contributi devono essere presentate in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva a norma D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n° 445 compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Carloforte (SU) e reperibili unitamente al Bando presso:

- a) **Sede Servizi Sociali**, via XX Settembre n. 183 (ex Cisternone) I° Piano dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 17.30 alle ore 18.30;
- b) **Sito Internet** del Comune di Carloforte all'indirizzo: www.comune.carloforte.ca.it

LE DOMANDE DEBITAMENTE COMPILATE E SOTTOSCRITTE, CON ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DI COLUI CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA (QUALORA LA FIRMA NON VENGA APPOSTA IN PRESENZA DI UN FUNZIONARIO INCARICATO).

DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PERENTORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE

ENTRO IL 20/11/2023:

- a mezzo del Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune e NON quella dell'Ufficio Postale accettante.
- inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), per i soli titolari di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, alla casella PEC del Comune di Carloforte: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it; in tal caso farà fede la data e l'orario di effettiva ricezione da parte del Comune.
- recapitata a mani all' Ufficio Protocollo del Comune di Carloforte via Garibaldi n. 72;

indirizzata a:

COMUNE DI CARLOFORTE - AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI Via Garibaldi n. 72 - 09014 Carloforte.

Se presentate in busta chiusa, la stessa deve riportare la seguente dicitura: **"FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2023 - L.N. 431/98"**.

Le domande pervenute fuori dal termine previsto dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda in forma di dichiarazione sostitutiva dovrà contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare (la mancata indicazione di questi dati determinerà l'esclusione);
- b) dati anagrafici del locatore/i;
- c) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo, la relativa registrazione e l'ammontare del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori;
- d) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando;
- e) l'impegno a consegnare, qualora rientrante tra gli aventi titolo e non appena ne risulti in possesso, le copie delle ricevute o la ricevuta di bonifico, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2023, non presentate in allegato alla domanda di ammissione, non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone;
- f) la composizione del nucleo familiare. **(Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale).**
- g) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;
- h) l'impegno a completare e/o integrare la domanda incompleta delle dichiarazioni e della documentazione mancante entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'ufficio competente, pena l'esclusione dal contributo.
- i) la firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l'esclusione dal concorso; la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione, nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- a) fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- b) fotocopia delle ricevute tradizionali o delle ricevute di bonifico, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio al mese di Ottobre 2023 in cui si presenta la domanda di ammissione; in particolare le ricevute devono indicare cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo del canone di locazione conforme al contratto e periodo di riferimento; quelle tradizionali devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore e devono contenere la marca da bollo prevista dalla normativa vigente;
- c) fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di chi sottoscrive la domanda, qualora la firma non venga apposta in presenza di un funzionario incaricato;
- d) documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro e, qualora sussista l'esonero dal pagamento della stessa (vd. d. Lgs n. 23 del 14.03.2011 cd "cedolare secca") o il pagamento è

stato effettuato non annualmente, ma per tutta la durata del contratto, è onere del richiedente presentare documentazione atta a dimostrarlo;

- a) per i cittadini immigrati: copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione e copia di valido documento attestante la regolarità di soggiorno.
- b) certificazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare del richiedente.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza al contenuto del presente bando.

In caso di domande incomplete e/o carenti della documentazione richiesta, gli utenti si impegneranno a regolarizzarle entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione formulata dall'ufficio competente.

La mancata regolarizzazione produrrà l'esclusione dal contributo, ai sensi dell'art. 3, punto h, del presente bando.

La graduatoria provvisoria di coloro che presentano i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, sarà esposta c/o la sede dell'Ufficio Servizi Sociali e all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune di Carloforte.

Si provvederà a comunicare in forma scritta soltanto l'eventuale esclusione dalla graduatoria stessa ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e sue integrazioni e modificazioni.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro il termine di 2 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria e dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Area Servizi Socio Assistenziali, Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo.

Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo ed entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, comunica alla Regione di aver effettuato le suddette pubblicazioni.

ART. 7 - ENTITÀ E MODALITÀ DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Carloforte fissa l'entità dei contributi nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione Sardegna.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario. Il canone effettivo è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato. Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sull'I.S.E.E.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2021 provvedendo, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2023 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

I contributi di importo inferiore a 51,65 Euro annui non verranno liquidati.

In ogni caso, l'ammontare di contributo rapportato ad anno non può essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei familiari appartenenti alla fascia A, a € 2.320,00 per i nuclei familiari appartenenti alla fascia B.

L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino all'effettiva disponibilità.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si provvederà a ripartire i contributi, tra gli aventi diritto, proporzionalmente alla percentuale trasferita dalla Regione al Comune.

Le frazioni di mese inferiori ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

ART. 8 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 9 - ALTRE DISPOSIZIONI

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998.

L'amministrazione verificherà inoltre, con gli uffici competenti dell'Ufficio Servizi Sociali, l'eventuale richiesta e/o erogazione di ulteriori benefici economici destinati al pagamento in tutto o in parte del canone di locazione per l'annualità 2023.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso.

Nel caso in cui dai controlli che verranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/2000) oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Sono fatte salve eventuali nuove disposizioni della Regione Sardegna.

Nel caso di concessione del contributo potranno essere eseguiti ulteriori controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento è causa di decadenza del beneficio. Le somme indebitamente percepite, saranno oggetto di recupero da parte del Comune.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art.11 della Legge 09/12/1998, n°431, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07/06/1999 e alle disposizioni impartite con Deliberazione G.R. n. 29/5 del 08-09-2023.

IL RESPONSABILE AREA
(Dott. Giancarlo Lapicca)

